

IL GIUDICE SPORTIVO

della **Federazione Italiana Pesistica**

Avvocato Alessandro Gioia

ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti del:

U.d.G. Sig. Gorgerino Claudio


nel procedimento disciplinare R.G. n. 75

A seguito della trasmissione di una mail, scritta dal sig Claudio Gorgerino in data 10/06/2014 indirizzata allo stesso Sig. Segretario Generale della FIPE e inviata pure ad altri 17 indirizzi, la Procura Federale avviava un procedimento nei confronti del rubricato.

Infatti la lettera sopra indicata conteneva la seguente frase ritenuta ingiuriosa alla volta del Segretario Generale: "in attesa di scontare il tuo pilotato provvedimento federale, preparato da te per la CAF, contro il quale per ora non posso difendermi".

La lettera in modo sotteso faceva riferimento ad un procedimento federale contraddistinto da Rg n 69 di I e II grado che aveva visto lo stesso Gorgerino, assolto in I grado, squalificato in data 24/03/2014 in II secondo grado.

L'inculpato, ricevute le contestazioni della Procura Federale, affidava la propria difesa ad una memoria recapitata alla FIPE in data 24/07/2014, con la quale ricordava i suoi trascorsi a livello nazionale ed internazionale e presentava argomenti relativi ai fatti di cui al procedimento Rg n 69 ritenendosi non colpevole, inoltre lo stesso, scriveva di non aver offeso nessuno, non avendo usato termini "scurrili o venali", ritenendo di aver agito in modo corretto "con un linguaggio ironico e diretto, ma sempre garbato e mai volgare". Pertanto l'inculpato concludeva chiedendo che:" questa



vertenza debba essere archiviata per la completa insussistenza dei fatti”.

Esperita l'istruttoria la Procura Federale rinviava il rubricato a questo Giudice Sportivo, ritenendolo responsabile di condotta altamente ingiuriosa nei confronti del Segretario Generale e offensive dell'onore e del decoro dello stesso e diffamatorio nei confronti della CAF che viene accusata sostanzialmente di aver emesso un provvedimento “confezionato” dalla Segreteria Generale, svilendo il ruolo e l'operato del Giudice Federale di II grado.

Pertanto la Procura Federale formulava richiesta di condanna alla squalifica per mesi tre per il sig Claudio Gorgerino.

All'udienza di discussione del 08/10/2014, non era presente né l'incolpato né altri a sua difesa, era invece presente l'Avv. Cristina Varano Procuratore Federale.

Durante la stessa udienza dagli Uffici Federali veniva consegnato al Giudice, che l'inseriva nel fascicolo d'ufficio, una nuova mail a firma dell'incolpato del 7/10/2014 rivolta al Segretario Generale del seguente tenore:” Ringrazio del corretto operato come promesso. Cordiali saluti”.

Il Procuratore Federale si riportava alle conclusioni già rassegnate ed insisteva nel chiedere l'applicazione della sanzione della squalifica nella misura di mesi tre per l'incolpato.

Il Giudice Sportivo si riservava.

Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva, espone i seguenti

Motivi della Decisione

La mail del 10/06/2014 oggetto del presente procedimento disciplinare è scritta con un registro ironico e dileggiante, altamente offensivo, che manifesta tutta la sufficienza con cui l'incolpato tratta il Segretario Generale e la CAF, organi della FIPE.

Infatti dalla lettera traspare che agli occhi dell'incolpato il primo sarebbe stato responsabile di aver dettato il provvedimento alla CAF e il secondo di averlo supinamente scritto ed emesso.



Icto oculi la frase della lettera da cui si evince tale giudizio dell'incolpato è proprio la seguente:” in attesa di scontare il tuo pilotato provvedimento federale, preparato da te per la CAF, contro il quale per ora non posso difendermi”.

Ma ciò è pure confermato dalla memoria difensiva in cui lo stesso incolpato ripercorre il vecchio giudizio ritenuto ingiusto e dice che la lettera inviata è stata scritta “con un linguaggio ironico e diretto, ma sempre garbato e mai volgare” credendo che per il solo fatto che una lettera sia garbata e non volgare non possa offendere comunque due organi della Federazione come il Segretario Generale e la CAF. Il fatto che in primo grado il Giudice abbia assolto l'incolpato nel giudizio RG n 69 e che poi la CAF lo abbia condannato, rientra pienamente in ogni sistema giudiziario, invece l'incolpato lo ammanta di complotto.

Le sentenze si possono criticare liberamente, senza offendere nessuno, ma devono essere rispettate anche quelle che non si condividono o che danno torto.

Medesimo rispetto si deve ai Giudice che hanno pronunciate le sentenze, che in buona fede e con motivazioni di diritto le hanno scritte.

Non si può accusare un Organo federale di aver pilotato un provvedimento senza addurre delle prove a riscontro delle accuse gravi che vengono scritte.

Gli Organi giudiziari federali sono terzi e competenti se così non fosse crollerebbe la giustizia domestica della federazione.

Neppure un ombra va gettata su qualunque organo federale se non si ha la prova di condotte contrarie agli Statuti, ai Regolamenti e alla Legge altrimenti si offende e si violano i principi federali in particolare e dello sport in generale.

Pertanto la condotta dell'incolpato è stata altamente ingiuriosa nei confronti del Segretario Generale e offensiva dell'onore e del decoro dello stesso nonché diffamatoria nei confronti della CAF.

Inspiegabile è poi la mail giunta il 07/10/2014 e versata in atti: il tenore del testo è oscuro, perché non si capisce quale sia stato il comportamento corretto del Segretario Generale, peraltro promesso, per cui l'incolpato ringrazii, ma se si volesse interpretare la lettera

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. P. P. P.', is written vertically on the right side of the page, overlapping the text of the final paragraph.

secondo il registro ironico e dileggiante usato dall'incolpato già nella mail del 10/06/2014 se ne dovrebbe concludere che anche in pendenza di procedimento il sig Gorgerino continui ad offendere il Segretario Generale, non mostrando alcun pentimento, né comprensione delle regole e dei principi già violati con la missiva del 10/06/2014.


P.Q.M.

Il Giudice Sportivo dato atto condanna il sig Gorgerino Claudio alla squalifica di mesi tre con ogni conseguenza di legge e di regolamento.

Roma, 08/10/2014

Il Giudice Sportivo

Avv Alessandro Gioia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Gioia', is written over the typed name 'Avv Alessandro Gioia'.